



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ANTONIO DIDONE
MASSIMO FERRO
FRANCESCO TERRUSI
ALBERTO PAZZI
ALDO CENICCOLA

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere - Rel.
Consigliere

Azione revocatoria
ai sensi degli artt.
67 e 69 legge fall.

Ud. 28/03/2018 CC
Cron. *16681*
R.G.N. 15174/2013

ORDINANZA

Didone

sul ricorso n. 15174/2013 proposto da:

Curatela Fallimento di Andrea e Pietro Lorenzo F.lli s.d.f. e
del socio Pietro Lorenzo, in persona della curatrice)
)
)
giusta procura

C. Voc. I

in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

Anna Maria, domiciliata in F)
)
) giusta procura a margine del

controricorso;

- *controricorrente* -

contro

*ORD.
598
2018*

Pietro Lorenzo;

- intimato -

avverso la sentenza n. 108/2013 della Corte d'Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, depositata il 7/3/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2018 dal consigliere Alberto Pazzi;

Rilevato che:

1. il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 90/2012, rigettava la domanda proposta dal fallimento di Andrea e Pietro Lorenzo F.lli s.d.f. e del socio illimitatamente responsabile Pietro Lorenzo perché fosse revocata, ai sensi degli artt. 67 e 69 legge fall., la dazione di pagamento effettuata dallo stesso Pietro Lorenzo a favore del coniuge separato Anna Maria e fosse di conseguenza disposta la cancellazione dell' ipoteca giudiziale iscritta in data 29 ottobre 2003 sul bene oggetto del negozio e a garanzia del pagamento dell' assegno di mantenimento previsto negli accordi di separazione consensuale.

L' azione revocatoria promossa dalla procedura faceva riferimento agli accordi di separazione omologati dal Tribunale di Sassari in data 22 ottobre 2003, con cui i coniugi e nel riconoscere che la prima aveva sostenuto le spese di edificazione della casa coniugale sul fondo appartenente al secondo per una somma di € 250.000, si erano accordati perché lo trasferisse alla moglie separata il diritto di nuda proprietà sull' immobile, e riguardava il contratto di dazione in pagamento stipulato in data 28 ottobre 2003, con cui lo aveva trasferito alla la nuda proprietà della casa coniugale, e la successiva iscrizione di ipoteca sul diritto di usufrutto che lo si era riservato a garanzia del credito vantato dalla a titolo di assegno di mantenimento.



2. La Corte d' Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza depositata in data 7 marzo 2013, rigettava l' impugnazione proposta dalla procedura appellante constatando, dopo aver fatto richiamo ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2/4/2012 n. 5260) in merito alla necessità che la procedura attrice dimostrasse lo svolgimento di attività commerciale da parte del socio all' epoca dell' atto revocando, che nessuna prova era stata fornita in tal senso.

3. Ha proposto ricorso per cassazione contro questa pronuncia il fallimento di Andrea e Pietro Lorenzo F.lli : s.d.f. e del socio illimitatamente responsabile Pietro Lorenzo affidandosi a un unico, articolato, motivo di impugnazione.

Ha resistito con controricorso Anna Maria .

Considerato che:

4. il motivo di ricorso presentato denuncia la violazione e la falsa applicazione dell' art. 2712 c.c.: secondo il ricorrente la corte territoriale, dopo aver constatato, esaminando la visura camerale e l' atto di regolarizzazione della società di fatto presenti in atti, che la società di fatto Andrea e Pietro Lorenzo F.lli : s.d.f. era stata regolarmente in essere e aveva svolto attività commerciale, avrebbe dovuto constatare che i soci, essendo giuridicamente inscindibili dalla società, non potevano che essere qualificati come imprenditori commerciali, di modo che Pietro Lorenzo doveva considerarsi assoggettato all' azione revocatoria fallimentare prevista dall' art. 69 legge fall..

D'altra parte il giudice di secondo grado aveva errato anche nell' interpretazione della domanda giudiziale, poiché, ove avesse tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa attorea e dello scopo di tutelare la procedura da ogni atto idoneo a pregiudicare le pretese

della massa dei creditori, avrebbe dovuto applicare le norme di cui dall' art. 64 all' art. 68 legge fall..

5. Il motivo di ricorso si appalesa in parte infondato, in parte inammissibile.

5.1 Il riferimento all' art. 2712 c.c. nella rubrica del motivo di ricorso di per sé non vizia il motivo di ricorso presentato.

Soccorre, al riguardo, il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui l' erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non ne determina ex se l' inammissibilità, se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche e in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della doglianza, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l' esposizione delle ragioni di diritto dell' impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (si vedano in questo senso Cass. 11/5/2017 n. 11534, Cass., 3 agosto 2012 n. 14026, Cass. 29 agosto 2013 n. 19882 e Cass. 30 marzo 2007 n. 7981).

Alfari

Nel caso di specie risulta di tutta evidenza che il ricorrente ha inteso criticare l' interpretazione fornita dalla corte territoriale al disposto dell' art. 147 legge fall. in funzione del requisito richiesto dal precedente art. 69, nella convinzione che i soci della società di fatto siano giuridicamente inscindibili dalla società e non possano quindi che essere qualificati come imprenditori commerciali.

5.2 Il dato testuale dell' art. 69, comma 1, legge fall., nel testo originario applicabile *ratione temporis*, stabiliva che "*gli atti previsti dall' art. 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un' impresa commerciale ... sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito*".

La giurisprudenza di questa Corte (Cass. 2/4/2012 n. 5260, Cass. 14/3/2014 n. 6028), condivisa da questo collegio, ha già chiarito rispetto a tale norma che:

- i soci di società di persone, pur essendo illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, non rivestono la qualità di imprenditori commerciali (si vedano in questo senso anche Cass. 3535/2006 e in precedenza Cass. 2359/1984);

- le norme di diritto societario danno vita a un regime dotato di proprie peculiari caratteristiche, per le quali la responsabilità illimitata non è conseguenza del gestire un' impresa, individualmente o congiuntamente ad altri, ma del modo in cui lo si fa, in rapporto alle specifiche disposizioni dettate in proposito dal legislatore;

- la fallibilità del socio è del tutto indipendente dall' essere egli coinvolto personalmente nella gestione dell' impresa e dipende invece soltanto dall' essere stata o meno l' impresa gestita secondo specifiche regole di garanzia per i creditori che condizionano il beneficio della responsabilità limitata e dunque dal fatto che operi o meno il meccanismo legale della limitazione di responsabilità per le obbligazioni sociali;

- le norme che prevedono la responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali in caso di insolvenza della società, debitrice principale, non comportano la trasformazione *ipso jure* del socio in imprenditore individuale, di modo che rimane a carico del fallimento attore in revocatoria la dimostrazione del presupposto oggettivo della fattispecie speciale di cui al menzionato art. 69, consistente appunto nell' esercizio di un' impresa commerciale da parte del fallito.

Non si presta quindi a censure la valutazione della corte territoriale secondo cui era onere del fallimento attore fornire la prova dell' effettivo svolgimento di attività commerciale da parte del socio all' epoca dell' atto revocando, mentre non è rivedibile in questo ambito

Al Porto

processuale, attenendo a valutazioni di pertinenza del giudice di merito non riesaminabili in sede di legittimità, la constatazione della totale assenza di un suffragio probatorio nel senso richiesto, tenuto conto altresì dell' irrilevanza a parere del giudice di merito della situazione formale allegata da parte attrice.

5.3 Risulta infine inammissibile la questione relativa all' interpretazione in senso sostanziale della domanda che la Corte d' Appello avrebbe dovuto effettuare prestando attenzione allo scopo perseguito dalla procedura.

Una simile problematica infatti non è stata in alcun modo affrontata dalla corte distrettuale all' interno della decisione impugnata e il ricorrente non ha indicato se la stessa era stata allegata in sede di merito e dove era stata posta ("Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione" Cass. 18/10/2013 n. 23675).

W. P. 2013

6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200

per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell' art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma in data 28 marzo 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Fabrizia* *Giorgi*



Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il..... 06 GIU 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Fabrizia* *Giorgi*